

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n.23/17271/2010

OGGETTO: COMUNE DI CARMAGNOLA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 35 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carmagnola con deliberazione del C.C. n. 16 del 26/02/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17, L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 19/03/2010 (*prat. n. 27/2010*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 35 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 26/02/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

?? l'aggiornamento della cartografia del Piano, in recepimento delle numerose modifiche attuate nel corso degli anni;

?? l'adeguamento delle Norme sul commercio del P.R.G.C. vigente alle modifiche introdotte nel marzo del 2006 dalla Regione Piemonte in tale disciplina, individuando le seguenti zone di insediamento commerciale: un addensamento A1, un addensamento A3, sei addensamenti A4, un addensamento A5, una localizzazione L1 e una localizzazione L2.

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, la conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e Piano Paesistico Regionale (P.T.R.), la compatibilità con il P.T.C. ed infine l'Atto deliberativo d'adozione della Variante in oggetto riporta i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 35 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carmagnola con deliberazione C.C. n. 16 del 26/02/2010, le seguenti osservazioni:
 - a) si ricorda che con il giudizio di compatibilità ambientale espresso (Deliberazione di G.P. n. 65-28718 del 28/07/2009) in sede di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), sono state introdotte alcune variazioni alla circonvallazione al conurbato di Carmagnola; in particolare, è stata soppressa la rotatoria prevista all'intersezione del prolungamento di via del Parrucchetto con la tangenziale ed all'altezza della futura rotonda su via Fervasio è stato deviato l'asse stradale in direzione dell'autostrada A6 Torino – Savona, circonvallando in tal modo anche la frazione Cavalleri - Fumeri.
Dall'esame della documentazione è emersa un'incongruenza tra la Tav. n. 5 ad oggetto "*Quadro sinottico delle modifiche apportate al P.R.G.C. vigente*" e le Tav. n. 2.2b e n. 3.2.2, infatti, queste ultime due presentano erroneamente la rotatoria posta all'intersezione tra via del Parrucchetto e la circonvallazione, soluzione come sopra esplicitato soppressa in sede di Conferenza dei Servizi sulla V.I.A.;
 - b) infine, di dichiarare la compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Si rammenta che ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta il contestuale controllo di compatibilità con il Piano sopraccitato;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Carmagnola la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 28/04/2010

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale